

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2447 del 18/05/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI PAOLO E DANIEL S.S." - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2535 del 17/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 31359/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI PAOLO E DANIEL S.S." - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenda, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Società Agricola Guglielmi Paolo e Daniel s.s.**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Reggio Emilia – Via P.Montagnani Marelli n.7**, inerente l'attività di allevamento bestiame e coltivazione fondo, acquisita al protocollo di ARPAE PG/178276 del 09/12/2020 e le successive comunicazioni di chiarimento ed integrazione;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto dalla documentazione presentata che l'assimilazione si riferisce al titolo abilitativo degli scarichi per un unico punto di scarico (S1) in pubblica fognatura, che raccoglie: a) le acque reflue assimilate derivanti dal secondo lavaggio dell'impianto di mungitura e dalle acque reflue derivanti dal laboratorio di produzione salse; b) le acque reflue di una piccola sala di macellazione; c) le acque reflue domestiche dei servizi igienici e delle cucine della abitazione civile annessa;

Tenuto conto che:

- relativamente alle acque reflue di secondo lavaggio dell'impianto di mungitura afferenti allo scarico S1, la Ditta, in sede di istanza e nella successiva nota di chiarimento, acquisita da Arpae al PG/18624 del 05/02/2021, ha chiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 101 comma 7 lettera b) e della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto II, essendo queste acque reflue derivanti dal lavaggio di strutture ed attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento di

bestiame e possedendo l'azienda i requisiti per l'assimilazione dei reflui, come illustrato nella documentazione;

- relativamente alle acque reflue generate nella sala di produzione di salse e marmellate afferenti allo scarico S1, la Ditta ha chiesto, nella documentazione presentata, l'assimilazione alle acque reflue domestiche per legge ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 101, comma 7, lettera c) e della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3, punto III, essendo acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio e preparazione dei prodotti ortofrutticoli derivanti dalle coltivazioni della società agricola nei terreni in disponibilità all'impresa in quanto di proprietà o in affitto; l'Azienda è iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa agricola che fra l'altro si occupa di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione all'interno della propria azienda. La produzione è costante e costituisce parte della vendita al dettaglio della Ditta;

- relativamente alle acque reflue generate nella sala di macellazione dei piccoli animali da cortile, afferenti allo scarico S1, la Ditta ha chiesto, come sopra nella documentazione presentata, l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche per caratteristiche quali-quantitative, specificando che, in base a referti analitici, le suddette acque reflue rientrano nella fattispecie prevista all'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs 152/2006 nonché al capitolo 5 della DGR 1053/2003;

- relativamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione civile annessa, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del SII ed ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, tali acque sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa;

Acquisito al prot. di ARPAE PG/55615 del 12/04/2021 il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., ove si esprime l'assimilazione e si forniscono prescrizioni allo scarico, relativamente al suddetto scarico di acque reflue, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT007350-2021-P del 01/04/2021 che esprime parere di classificazione per l'assimilazione, dando prescrizioni;

Ritenuto pertanto che, in base al Nulla Osta comunale e al parere del Gestore del SII, relativamente alle sopra citate acque reflue del piccolo laboratorio di macellazione sono state illustrate le condizioni e fornite le analisi per l'assimilazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 101 comma 7 lettera e) e vigente normativa regionale di settore, per le quali pertanto è possibile procedere all'assimilazione;

Ritenuto altresì che, come illustrato dalla Ditta, i reflui provenienti dal secondo lavaggio dell'impianto di mungitura hanno i requisiti per l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101 comma 7 lettera b) e vigente normativa regionale di settore, provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame; ed i reflui provenienti dal laboratorio di produzione salse hanno i requisiti per l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101 comma 7 lettera c) e vigente normativa regionale di settore, quale impresa che esercita la trasformazione e valorizzazione della produzione agricola;

Preso atto inoltre che la Ditta ha presentato in data 13/11/2020 la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 27693, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti e che tale comunicazione risulta conforme al Regolamento Regionale

n.3/2017 potendola prendere pertanto a riferimento per il presente atto in quanto titolo che, contestualmente agli altri titoli ambientali, rientra in AUA ai sensi dell'art.3 DPR 59/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Tenuto conto inoltre che al Capitolo 5 *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003, trattandosi di nuovo scarico, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) che le acque reflue della sala mungitura e le acque reflue del lavaggio prodotti ortofrutticoli sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 101, rispettivamente, per la lettera b) e per la lettera c) del comma 7 del citato articolo e ai sensi della DGR 1053/2003 capitolo 2 paragrafo 2.3;

2) che le acque derivanti dal piccolo laboratorio di macellazione costituiscono acque reflue industriali assimilate per caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003;

3) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola Guglielmi Paolo e Daniel s.s**", ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via P.Montagnani Marelli n. 7,**" che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative equivalenti, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 3 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative equivalenti, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue assimilate alle domestiche per legge, e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative equivalenti, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003

L'Azienda agricola oggetto della presente istanza svolge attività di allevamento di bovine da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano, di animali da cortile quali polli, conigli e tacchini, e coltivazione agricola.

La sala mungitura annessa all'allevamento di bovini convoglia il latte ai contenitori di stoccaggio. Le acque reflue derivanti dal lavaggio dell'impianto di mungitura consistono in acque di primo lavaggio contenenti residui di latte e detersivi e in acque di secondo lavaggio in cui si trovano sostanze detersive e disinfettanti. Per separare i reflui di primo lavaggio, con presenza di latte, dall'acqua di secondo lavaggio è presente un sistema di deviazione temporizzato dei flussi di reflui a diversa tubazione con diverso recapito (deviatore di scarico).

Le acque reflue di lavaggio della stalla, lo scarico degli abbeveratoi e le acque di primo lavaggio dell'impianto di mungitura sono raccolte nei contenitori di stoccaggio aziendali e destinate a spandimento, conformemente alla Comunicazione N° 27693 del 13/11/2020;

In azienda è presente un laboratorio adibito alla trasformazione delle produzioni agricole (frutta e verdura) per la produzione di marmellate e salse per la successiva vendita al dettaglio presso lo spaccio aziendale. L'attività consiste nella lavorazione di prodotti agricoli (lavaggio, sezionatura, cottura e confezionamento) derivanti dalle coltivazioni della società agricola, nei terreni ubicati in prossimità dell'azienda. La società agricola è iscritta alla CCIAAA con la qualifica di impresa agricola che può esercitare attività di coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse come la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione nella propria azienda. La produzione di salse è una caratteristica costante dell'attività aziendale.

In azienda si trova anche un piccolo laboratorio di macellazione per attività di abbattimento, sezionamento ed eviscerazione di animali di piccola taglia allevati in loco, quali tacchini, conigli, capponi, polli e galline. L'attività viene svolta solo in alcuni giorni della settimana e i reflui prodotti derivano dalle attività di lavaggio e detersione dei piani di lavoro, delle attrezzature e della pentola utilizzata per lo sbollentamento della carne. I prodotti derivanti dall'attività di macellazione, pulizia ed eviscerazione degli animali sono invece raccolti e smaltiti come rifiuti speciali.

L'azienda svolge inoltre sezionamento e trasformazione di carni bovine e suine per la produzione di insaccati e altri prodotti venduti presso lo spaccio aziendale. Le parti di carne eliminate con l'attività di trasformazione vengono raccolte e smaltite come rifiuti speciali. La macellazione di bovini e suini avviene presso altre Ditte, non rientrando tra le attività dell'azienda oggetto della presente autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria con la sigla S1) in pubblica fognatura a cui confluiscono:

- le acque di secondo lavaggio dell'impianto mungitura
- le acque reflue prodotte dal lavaggio dei prodotti agricoli per la produzione di salse e marmellate, insieme alle acque di cucina generate nel laboratorio

- le acque di lavaggio dei piani di lavoro e delle attrezzature del piccolo laboratorio di macellazione
- le acque reflue domestiche provenienti dalla cucina e dai servizi igienici dell'abitazione civile annessa

Nella rete fognaria aziendale sono stati previsti 2 degrassatori, ognuno da 5 A.E., uno per il trattamento delle acque reflue generate dal piccolo laboratorio di macellazione e uno per le acque reflue generate dalla sala di preparazione delle salse.

Anche le acque reflue domestiche provenienti dalle cucine dell'abitazione civile sono trattate tramite degrassatori, prima del loro recapito in pubblica fognatura.

Le acque reflue di secondo lavaggio dell'impianto di mungitura non sono invece sottoposte a trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico avviene sia tramite acquedotto pubblico che tramite pozzo.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico, è la Tavola datata 25 gennaio 2021, inviata come documentazione a completamento registrata al prot. PG/18624 del 05/02/2021.

Prescrizioni:

1. Gli effluenti scaricati in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 1053 del 09/06/2003.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico dei reflui provenienti dalla sala di macellazione, ad attività lavorativa a regime, un certificato analitico degli stessi reflui (provenienti dalla sala di macellazione) che dimostri, prima di ogni trattamento depurativo, il rispetto di quanto previsto alla tabella 1 del paragrafo 5 della DGR 1053/2003 e delle condizioni di assimilabilità.
3. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di ARPAE, con contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
4. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione. Il pozzetto di controllo per le acque reflue della sala di macellazione, posto prima del degrassatore, deve essere a norma.
5. Entro 30 giorni dall'installazione dei degrassatori, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE e ad IRETI di avvenuta installazione unitamente a certificato di collaudo.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;

8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dall'attività svolta;
11. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
12. i fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui prodotti.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla Ditta, a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, non producendo emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti in coerenza con le indicazioni della normativa di settore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.